

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I controlli del presente Regolamento sono finalizzati a consentire e garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti o benefici.

ART. 2

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli eseguiti da Unioncamere Toscana ai sensi dell'art. 1 sono di due tipi:

- a) a campione, secondo le previsioni dell'art. 3;
- b) mirati, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 3

MODALITÀ DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione sono eseguiti secondo le seguenti modalità:
 - a) nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006: i controlli sono effettuati su ciascun aggiudicatario;
 - b) nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti con partecipazione di due o più concorrenti: i controlli sono effettuati su una percentuale del 25% dei partecipanti alla gara; sono inoltre effettuati comunque sull'aggiudicatario;
 - c) nelle procedure selettive finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro con Unioncamere Toscana: i controlli sono effettuati su una percentuale del 10% dei candidati collocati in graduatoria e su una percentuale del 100% dei candidati assunti;
 - d) nelle procedure selettive finalizzate all'ammissione a percorsi formativi: i controlli sono effettuati su una percentuale del 2% dei candidati collocati in graduatoria e su una percentuale del 10% dei candidati ammessi al beneficio;
 - e) nelle procedure di liquidazione che esigono la verifica della regolarità contributiva: i controlli sono effettuati su una dichiarazione ogni quattro pervenute a ciascun ufficio procedente; a tal fine fa fede la data di ricezione ed il numero di protocollo del documento;
 - f) nelle procedure inerenti la concessione di contributi a soggetti privati: i controlli sono effettuati su una dichiarazione ogni quattro pervenute a ciascun ufficio procedente; a tal fine fa fede la data di ricezione ed il numero di protocollo del documento.
 - g) negli altri casi: i controlli sono effettuati su una dichiarazione ogni quattro pervenute a ciascun ufficio procedente; a tal fine fa fede la data di ricezione ed il numero di protocollo del documento.
2. Qualora l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 determini un numero decimale, si procede ad arrotondamento all'unità superiore.
3. L'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo ai sensi del comma 1 lett. b), c), d)

avviene tramite sorteggio, eseguito dal responsabile del procedimento alla presenza di testimoni; le operazioni di sorteggio sono documentate in apposito verbale.

4. I controlli dovranno concludersi nel termine di 90 giorni; nelle ipotesi di cui alla lett. b), c), d) del comma 1 il termine di 90 giorni decorre dalla data del sorteggio di cui al comma 3.

ART. 4

MODALITÀ DEI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati da Unioncamere mediante verifiche dirette, consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ovvero mediante verifiche indirette, richiedendo alla Amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati da Unioncamere con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo, istanze di esibizione di documenti all'interessato, ovvero a terzi idonei a comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.

ART. 5

ESITO DEI CONTROLLI

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le responsabilità per i delitti di falso previsti dal codice penale. Il responsabile del procedimento procederà all'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le false dichiarazioni, con indicazione delle generalità del soggetto autore delle dichiarazioni stesse.

2. Qualora le dichiarazioni oggetto di controllo presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il responsabile del procedimento dà notizia della riscontrata irregolarità all'interessato; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione nel termine di 15 giorni; in mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 6

UFFICIO COMPETENTE

1. All'esecuzione dei controlli di cui al presente regolamento provvede ciascun ufficio responsabile del procedimento.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del organo di amministrazione.